

Sent. N° 707/2019
R. G. N° 4682/2016

N° 4682/'16

CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione Lavoro e Previdenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, composta dai seguenti magistrati:

- COCCHIA dr. Paolo Presidente
- BOERI dr. Giovanni Consigliere
- COSENTINO dr.ssa Maria Giulia Consigliere

nell'udienza di discussione del 13/2/2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

██████████, rappresentato e difeso dall' avv.to G. Ferraro

APPELLANTE

E

INPGI rappresentato e difeso dall' Avv.to B.E. Pontecorvo

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 10/5/'16

CONCLUSIONI:

come da rispettivi atti di appello e di memoria di costituzione

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe veniva rigettata l' opposizione proposta dal ██████████ al decreto ingiuntivo emesso il ██████████ in favore dell'INPGI per € 18.293,00 – oltre interessi e spese- per contributi e sanzioni di legge, dovuti in riferimento al rapporto di lavoro giornalistico tra il predetto Comune e il giornalista, ██████████ come addetto all'Ufficio Stampa del Comune nel periodo nov. 2010 e luglio 2014.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune alla stregua dei seguenti motivi:
l'errata valutazione da parte del primo giudice della natura giornalistica delle prestazioni lavorative rese dal dipendente assunto come impiegato amministrativo, alla stregua delle sole dichiarazioni dello stesso [redacted] raccolte dall'ispettore e riportate nel verbale di accertamento e tenuto conto che l'onere della prova incombeva sull'INPGI.

Si costituiva l'INPGI concludendo per la conferma della sentenza impugnata, richiamando i documenti comprovanti che il ricorrente operava come addetto all'Ufficio stampa e richiamando inoltre la normativa di cui alla legge 150/2000.

Alla odierna udienza la causa veniva posta in decisione.

L'appello è infondato.

Deve premettersi che l'accertamento dell'INPGI si riferisce al periodo contributivo a decorrere dal 26/11/10.

Deve pure preliminarmente richiamarsi la disciplina legislativa ex l. 150/2000.

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione (cerca Riferimenti in altri archivi)

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.

4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:

a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;

c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;

b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;

c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;

Non v'è dubbio quindi che i comunicati stampa contengano notizie ed informazioni (relativi, come detto all'attività dell'Ente) circa eventi significativi da porre a conoscenza, tanto degli organi di informazione quanto direttamente delle persone interessate, attraverso un messaggio (il comunicato stampa) elaborato con personale apporto creativo dall'addetto all'Ufficio Stampa: non casualmente il legislatore, proprio a garanzia della professionalità che deve avere il comunicatore di notizie dell'Ufficio Stampa, ha preteso il personale di tale ufficio abbia una professionalità specifica e cioè quella del giornalista iscritto all'Albo.

Ritiene pertanto la Corte che nell'attività dell'Ufficio stampa vi sia la connotazione essenziale dell'attività giornalistica che fa sì che l'autore dei comunicati stampa si rende mediatore tra il fatto (nel caso in esame l'ente territoriale) e la generalità dei cittadini.

Nel caso concreto la documentazione allegata dall'INPGI risulta esaustiva e decisiva circo lo svolgimento da parte del dipendente [REDACTED] (iscritto all'albo pubblicisti dal 26/11/'10, cfr all. 22) dell'attività tipica dell'Ufficio Stampa: segnatamente (all. 5 fascic. INPGI) il provv.to ott. '08 di assegnazione del ricorrente all'ufficio stampa del Gabinetto del Comune; confermata implicitamente dall'all. 19 del 31/3/'09 con cui si autorizza l'[REDACTED] a svolgere l'attività lavorativa senza vincoli di orario vista la sua adibizione all'Ufficio Stampa; la certificazione del Dirigente del personale (All.to 18) che attesta l'assegnazione di [REDACTED] presso l'ufficio stampa di Gabinetto del Sindaco. Oltre alla formale posizione lavorativa dell'[REDACTED] è dimostrata anche la concreta attività di redazione dei comunicati stampa: nell'all.to 8 sono raccolti gli innumerevoli comunicati stampa - a firma [REDACTED] - a decorrere dal 5 ottobre 2010.

Analogamente negli allegati 24 e 25 v'è traccia dei comunicati stampa elaborati dall'[REDACTED] negli anni 2013 e 2014.

Quanto alle obiezioni dell'appellante secondo cui l'[REDACTED] aveva in realtà svolto mansioni amministrative, rileva la Corte che la documentazione menzionata a sostegno della deduzione (disposizione servizio dic. '04 incarico: lettura gazzette ufficiali e segnalazione normativa; disposizione servizio sett. '09 assegnazione allo sportello unico immigrazione; disp sett. '10 incarico raccordo tra ufficio di Gabinetto e uffici del comune) sono irrilevanti nella misura in cui si riferiscono ad un periodo antecedente a quello in considerazione (dal novembre 2010 in poi)

Alla prova documentale devono aggiungersi: la dichiarazione di [REDACTED] agli ispettori sulle proprie mansioni (organizzare conferenze stampa; redazione comunicati stampa; rapporti con gli organi di stampa; redazione di news pubblicate sul sito WEB del Comune); la dichiarazione di [REDACTED] (fino al 2012 capo ufficio stampa) secondo il quale il ricorrente fino al 2008 (in cui all'Ufficio Stampa vi era [REDACTED]) ha operato saltuariamente ma dal 2008 vi ha lavorato in forma stabile- occupandosi della redazione dei comunicati stampa, dell'organizzazione di conferenze stampa.

f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 9. Uffici stampa

1 . Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2 . Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3 . L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4 . I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5 . Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dalle predette norme risulta quindi evidente che le pubbliche amministrazioni che si dotino di un ufficio stampa debbano adibirvi personale iscritto all'Albo dei Giornalisti; l'attività dell'Ufficio Stampa è destinato a fornire notizie ed informazioni utili -in generale- sull'attività dell'Ente Amministrativo rivolta alla generalità dei cittadini.

Ebbene ritiene la Corte che tale tipologia di attività costituisca attività giornalistica alla stregua dei parametri individuati dalla Giurisprudenza di legittimità, trattandosi di attività, contraddistinta dall'elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente - anche se non esclusivamente - intellettuale, provvede alla raccolta, all'elaborazione o al commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale mediando tra il fatto di cui acquisisce conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo; il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale fra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, nel senso, cioè, che sua funzione è quella di acquisire esso stesso la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell'informazione e confezionare quindi il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo.

In conclusione si ritiene che il quadro probatorio complessivo sia ampiamente sufficiente a provare, **quanto meno dal novembre 2010**, l'attività giornalistica dell'██████ (e dunque l'obbligo di versamento dei contributi dovuti all'INPGI) nella concreta connotazione della redazione di comunicati stampa e di notiziari sul sito web del Comune di ██████.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'INPGI delle spese del presente grado che liquida in € 2500,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre IVA e CPA.

Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma 13/2/19

Il Presidente est



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa *Maria Marino*

